

**Accordo amministrativo  
concernente l'applicazione dell'Accordo aggiuntivo  
del 4 luglio 1969 e che completa e modifica  
l'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963**

Concluso il 25 febbraio 1974

---

In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, lettere a) e b) della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana, relativa alla sicurezza sociale, del 14 dicembre 1962<sup>1</sup>, le autorità competenti, rappresentate da:

- da parte svizzera:  
signor Cristoforo Motta, Ministro plenipotenziario, Delegato del Consiglio federale per le convenzioni di sicurezza sociale;
- da parte italiana:  
signor Gino Bertoldi, Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale,

hanno concordato le seguenti disposizioni concernenti l'applicazione dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969<sup>2</sup> alla predetta Convenzione e che modifica l'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963<sup>3</sup>.

**Capitolo 1  
Disposizioni relative all'applicazione dell'Accordo aggiuntivo  
del 4 luglio 1969**

**Art. 1**

<sup>1</sup> I cittadini italiani che chiedono il trasferimento dei contributi in applicazione dell'articolo primo, paragrafi 1 e 2 dell'Accordo aggiuntivo, devono indirizzare la loro domanda alla sede provinciale competente dell'INPS utilizzando a tale scopo il formulario speciale di domanda di trasferimento.

<sup>2</sup> La Cassa svizzera decide sulla domanda e fa pervenire la sua decisione al richiedente; essa ne invia una copia alla sede provinciale competente dell'INPS<sup>4</sup> e procede, eventualmente, al trasferimento richiesto.

<sup>3</sup> L'articolo 8 dell'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è applicabile per analogia.

RU 1975 1463

<sup>1</sup> RS 0.831.109.454.2

<sup>2</sup> RS 0.831.109.454.21

<sup>3</sup> RS 0.831.109.454.23

<sup>4</sup> Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

<sup>4</sup> Nel medesimo tempo in cui essa trasferisce le contribuzioni alla Direzione generale dell'INPS<sup>5</sup> la Cassa svizzera fa pervenire alla suddetta Direzione generale una lista, in duplice copia, degli assicurati in favore dei quali sono stati trasferiti i contributi.

## **Art. 2**

I cittadini italiani che, in virtù dell'articolo 2 dell'Accordo aggiuntivo, possono pretendere il trasferimento dei contributi del datore di lavoro, indirizzano la loro domanda alla sede provinciale competente dell'INPS. L'articolo primo, paragrafi da 2 a 4 del presente Accordo amministrativo si applica per analogia.

## **Art. 3**

<sup>1</sup> Nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo primo dell'Accordo aggiuntivo, gli articoli da 5 a 8 dell'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 si applicano per analogia.

<sup>2</sup> Nei casi previsti all'articolo 3, paragrafo 2 dell'Accordo aggiuntivo, gli articoli da 22 a 25 dell'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 si applicano per analogia.

## **Art. 4**

<sup>1</sup> La madre il cui figlio è affetto da una malattia congenita richiede il formulario di domanda per la concessione delle prestazioni previste all'articolo 4 dell'Accordo aggiuntivo alla commissione per l'assicurazione-invalidità del suo cantone di domicilio.

<sup>2</sup> Le commissioni dell'assicurazione-invalidità svizzera si mettono in contatto direttamente con i medici e le organizzazioni ospedaliere italiane per conoscere la natura del trattamento prestato; le cure medico-farmaceutiche concesse in Italia sono rimborsate fino alla concorrenza delle tariffe svizzere.

## **Art. 5**

<sup>1</sup> Per l'applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo aggiuntivo, la Cassa svizzera comunica alla sede provinciale competente dell'INPS<sup>6</sup>, a sua domanda, i periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione svizzera nonché gli ultimi tre salari annui che figurano nel conto individuale al momento della domanda. A tale scopo, la predetta sede mette a disposizione della Cassa svizzera un formulario sul quale figurano il nome e la data di nascita dell'interessato, il suo numero d'assicurazione in Svizzera, nonché il nome e l'indirizzo del suo datore di lavoro (o dei suoi datori di lavoro) in Svizzera.

<sup>2</sup> Su richiesta della sede provinciale competente dell'INPS, la Cassa svizzera comunica successivamente i salari iscritti eventualmente nel conto individuale dell'interessato dopo la comunicazione prevista al paragrafo primo.

<sup>5</sup> Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

<sup>6</sup> Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

**Capitolo 2****Disposizioni che modificano l'Accordo amministrativo  
del 18 dicembre 1963****Art. 6****I**

L'articolo 5, paragrafo 4 dell'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato nella maniera seguente:

...<sup>7</sup>

**II**

L'Articolo 6 dell'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è sostituito dalla seguente disposizione:

...<sup>8</sup>

**III**

L'articolo 39 dell'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è modificato nella maniera seguente:

<sup>1</sup> Il paragrafo 2 è sostituito dalla seguente disposizione:

...<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Il paragrafo 4 è abrogato.

**IV**

L'articolo 50, paragrafo 2 dell'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è sostituito dalla disposizione seguente:

...<sup>10</sup>

**V**

L'articolo 53 dell'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è abrogato.

<sup>7</sup> Testo introdotto nel detto Accordo

<sup>8</sup> Testo introdotto nel detto Accordo

<sup>9</sup> Testo introdotto nel detto Accordo

<sup>10</sup> Testo introdotto nel detto Accordo

**Capitolo 3****Disposizioni che completano l'Accordo amministrativo  
del 18 dicembre 1963****Art. 7**

L'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963 è completato dalle disposizioni seguenti:

*Articolo 51<sup>bis</sup>–51<sup>quater</sup>*

...<sup>11</sup>

**Art. 8**

Il presente Accordo entra in vigore<sup>12</sup> alla stessa data dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 alla Convenzione in materia di sicurezza sociale conclusa il 14 dicembre 1962 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana . Esso resterà in vigore per la stessa durata dell'Accordo aggiuntivo.

Fatto a Berna e a Roma il 25 febbraio 1974, in duplice esemplare, in lingua francese e italiana; i due testi fanno ugualmente fede.

Per l'Ufficio federale  
delle assicurazioni sociali:

C. Motta

Per il Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale:

G. Bertoldi

<sup>11</sup> Testo introdotto nel detto Accordo

<sup>12</sup> 1° luglio 1973